

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione), il 27 luglio 2011, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 306, d'iniziativa dei senatori Bianconi e Carrara, e n. 346, d'iniziativa dei senatori Di Giovan Paolo, Sanna, Scanu, Pertoldi, Della Monica, Livi Bacci, Mariapia Garavaglia, D'Ubaldo, Bosone, Perduca, Poretti, Lannutti, Carlino, Poli Bortone, D'Alia, De Lillo, Gai e De Angelis:

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse

Art. 1.

1. Qualora una persona si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi e quando tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale, chiunque sia a conoscenza della scomparsa ha l'obbligo di denunciare il fatto agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia locale.

2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dagli agenti della polizia locale questi la trasmettono immediatamente al

più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.

4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e al prefetto per le iniziative di competenza da intraprendere,

anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, nonché delle strutture informative e di quelle specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse. Le informazioni in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati di cui al presente comma sono trasmesse senza indugio alla banca dati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 30 giugno 2009, n. 85.

5. Coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona ai sensi del comma 1 sono tenuti, in caso di ritrova-

mento, a darne immediata comunicazione alle autorità di polizia.

6. Per l'inosservanza senza giustificato motivo dell'obbligo di cui al comma 1 da parte di persone diverse dai congiunti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2000. La competenza è del prefetto e si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE